



COMUNE DI OME
PROVINCIA DI BRESCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giuseppe Vitali)

ORIGINALI

(1) _____

DELIBERAZIONE N. 61

La presente deliberazione consta di
n. 1 fogli, n. 1 pagine
e n. 1 allegati.

CODICE MATERIA	CODICE N. 10373
----------------	-----------------

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Presa d'atto tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e dell'appartenenza del Comune alla classe V°. (D.Leg. 507/93).

L'anno millenovecentonovantaquattro addi venticinque del mese di febbraio alle ore 19,30 nella Sala delle adunanze.
Con atto informale del Sindaco, a norma dell'art. 38 - II° comma dello Statuto vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1 - MAIOLINI STEFANO | Sindaco |
| 2 - BONO FRANCESCO | Assessore |
| 3 - PELI GIANBATTISTA | Assessore |
| 4 - PELI TARCISIO | Assessore |
| 5 - ROLFI GIOVANNI | Assessore |
| | Totali |

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
4	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Cacace Dr. Salvatore il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maiolini Dr. Stefano nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 61 del 25.02.1994

Oggetto: Presa d'atto tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e dell'appartenenza del Comune alla classe V°. (D.Leg. 507/93).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della legge delega n. 421 del 23.10.1992 concernente il riordino della Finanza Territoriale, è stato emanato in data 15.11.1993 il Decreto legislativo n. 507 relativo alla revisione ed armonizzazione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Preso atto che la nuova disciplina relativa all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni è entrata in vigore con decorrenza 1.1.1994 ed abroga le disposizioni del DPR 26.10.1972, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che le tariffe sono differenziate per classe demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 2 ("Classificazione dei Comuni") del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507;

Considerato che lo stesso articolo 2 stabilisce che ai fini della classificazione del Comune bisogna fare riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT;

Rilevato che in base a tali parametri questo Comune appartiene alla classe V° di cui al D.Legislativo 15.11.1993, n. 507;

Considerato inoltre che, ai sensi del comma secondo dell'art. 36 del D. Legislativo in parola, le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio, mentre il regolamento deve essere deliberato entro il 30 giugno;

Visto quanto indicato nella Circolare n. 1 del Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalità locale del 15.01.1994;

Considerato che la nuova disciplina ha effetto dal 1 gennaio 1994 ivi compreso il regime tariffario, che a norma dell'art. 3 - comma V° - deve essere obbligatoriamente applicato;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

Vista la Circolare del Ministero delle Finanze - Direzione per la fiscalità locale n. 1 del 15.1.1994;

Visto il parere sotto il profilo tecnico tributario espresso dal responsabile del servizio;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile della ragioneria Comunale;

Visto il parere favorevole sotto il profilo di legittimità espresso dal

dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2) Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.	£. 144.900
- per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.	£. 96.000
- per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	£. 48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 507/93.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (art. 14 - commi 1-2-3)

1) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi:

per ogni metro quadrato e per anno solare £. 64.000

per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo (art. 12 - comma II°) £. 6.400

Per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad un anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2) Per la pubblicità prevista dal precedente punto c)1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

d) Pubblicità con proiezioni (art. 14 commi 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni, luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, la tariffa dell'imposta indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione è pari al £. 4.000 a giorno per i primi trenta giorni. Dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di £. 2.000.

e) Pubblicità con striscioni e mezzi similari (art. 15 - comma 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a: £. 16.000

f) Pubblicità con aeromobili (art. 15 - comma II°)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti, o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura: £. 95.000

g) Pubblicità con palloni frenati e simili (art. 15 comma III°)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di: £. 48.000

h) Pubblicità varia (art. 15 - comma IV°)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di: £. 4.000

i) Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili (art. 15 - comma V°)

Per la pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente: £. 12.000

l) Riduzioni dell'imposta (art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del Decreto legislativo 507/93.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 16.

m) Esenzioni dall'imposta (art. 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

n) Modalità di applicazione dell'imposta (art. 17)

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507. Con il regolamento comunale saranno determinate le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto art. 7.

o) Dichiarazione e pagamento dell'imposta (artt. 8 e 9)

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del d. legislativo 15.11.1993, n. 507.

Il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale per l'anno 1994 è differito al 31 marzo 1994.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e 9.

p) Sanzioni (artt. 23 e 24)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del d. leg. 15.11.1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno definite le modalità attuative dei predetti artt. 23 e 24.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

a) Misura del diritto (art. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1) per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni	£.	2.000
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	£.	600

2) per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.

3) per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

4) per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.

5) qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

6)
rel
del

b)

Per
mat
(af
al:
di:

c)

La
me
15

Le

Co
de



6) l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

b) Affissioni d'urgenza (art. 22 - comma IX°)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di £. 50.000 per ogni commissione.

c) Riduzione del diritto (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Leg. 15.11.1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative delle norme di cui al predetto art. 20.

* * * * *

Seg

Cor

1)
pra


2)
su:
qui
del
so

3)
ac
Se
so
8.1

4)
pr
da
le
Lo
il
in
qu
le
da

In
ec

d:
se
de



Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che, ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui in premessa, la classe di appartenenza di questo Comune è la quinta;
- 2) di approvare le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in vigore in questo Comune - appartenente alla classe quinta dal 1.1.1994 così come determinate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di sua competenza, il parere favorevole del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile e sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.90 n. 142;
- 4) di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che - indipendentemente dall'assoggettamento o meno del presente atto al controllo di legittimità del Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali - qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 - 3° comma - della legge 8.6.1990, n. 142, e dell'art. 38 - X° comma del vigente statuto, stante l'urgenza.

* * * * *

Letto confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Maio dr. Stefano



IL SEGRETARIO COMUNALE
Cacace dr. Salvatore

Registrato l'impegno di spesa al cap.
Registrato l'impegno di spesa al cap.
Registrato l'impegno di spesa al cap.

n. Gestione C/R
n. Gestione C/R
n. Gestione C/R

IL RAGIONIERE
Ongaro Donatella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cacace dr. Salvatore

CI
V
OG

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AGLI ENTI COMPETENTI

Ome Addi, - 7 MAR. 1994

La sujestesa deliberazione:

viene oggi pubblicata all'albo Pretorio per 15 gg. consecutivi

si trasmette al CO.RE.CO il prot.n.

è stata comunicata ai capigruppo ed alla prefettura il ex art. 45 ed art. 16 - comma 1bis legge 55/90

ai sensi legge n. 142/90
 ex art.45 2° comma
 ex art.45 4° comma
 ex art.45 1° comma

pervenuta richiesta assoggettamento a controllo il giorno sottoscritta da n. consiglieri

Visto: IL SINDACO
Maio dr. Stefano



IL SEGRETARIO COMUNALE
Cacace dr. Salvatore

L'
fe
Co
St
G

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Ome, li

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

A

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 47 - legge 8.6.90, n. 142 il giorno 17.03.94 in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 07.03.94 al 22.03.94 senza reclami.

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46 - legge 8.6.90, n. 142 e degli articoli 35 e 38 - legge regionale 20/93 in seguito all'invio al competente Organo Regionale di Controllo (Ricevuta n. del) senza che sia stato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 46 della legge 8.6.90, n. 142, l'annullamento.

Ome, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

1
2
3
4
5

-La Sezione Reg. di Controllo con sua nota n. del ha emesso ordinanza istruttoria.
-Controdeduzione del Comune n. in data .Ricevute dalla sez. del C.R.C. il

Esecutiva il
Annullata con ord. n. del
Ome li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicata all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal al a norma dell'art.

IL SEGRETARIO COMUNALE